

Continuerà l'accanimento contro il ceto medio dei pensionati?

In data 30 giugno 2025 il Tribunale ordinario di Trento ha pronunciato un'Ordinanza secondo la quale dichiara "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale" di quelle norme delle leggi di bilancio (nn.197/2022 per il 2023 e 213/2023 per il 2024) che "dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate *con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi* (cosiddetto "sistema a blocchi"), anziché sulle distinte *fasce di importo* degli stessi trattamenti (cosiddetto sistema "a scaglioni")", sistema quest'ultimo che ha trovato applicazione, sull'onda lunga delle riforme previdenziali Dini e Prodi, praticamente dal 2000

(legge 388/2000) e fino al 2013, quando col Governo Letta (legge 147/2013) la rivalutazione è avvenuta secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di garanzia rivalutativa vera almeno per una quota parte della stessa, fatta naturalmente salva sempre e solo la rivalutazione piena delle pensioni più basse (100% indice Istat fino a 3 volte il minimo INPS, e fino a 4 volte il minimo INPS a partire dal 2020).

Questo sistema barbaro e penalizzante è durato dal 2014 a oggi, con le uniche eccezioni della legge di bilancio Draghi n. 234/2021 per il 2022 e terza legge di bilancio Meloni n. 207/2024 per il 2025, in cui si è tornati al sistema a scaglioni (+ 100% dell'indice Istat fino a 4 volte il minimo INPS; + 90% da 4 a 5 volte il minimo INPS; + 75% per i restanti importi oltre 5 volte il minimo INPS, praticamente nella logica della legge 388/2000).

Per comprendere la gravità del criterio Letta di perequazione, bastino queste considerazioni:

- con il sistema a scaglioni le pensioni medio-alte (oltre le 6-8 volte il minimo INPS) avevano garantita, comunque, almeno una rivalutazione complessiva attorno all'80-85%, mentre col sistema a blocchi la rivalutazione è scesa sotto il 50%, per finire al 32% (nel 2023) e al 22% (nel 2024) per le pensioni oltre 10 volte il minimo INPS;
- l'intento manifesto quindi non era quello di perequare le pensioni medio alte secondo criteri di equità, progressività, equilibrio e ragionevolezza, ma di tagliare (tassare) un reddito previdenziale pieno e indistinto, peraltro già tassato;
- la prova lampante si è vista nel biennio 2023-2024: in piena svalutazione (+ 8,1% nel 2023), la rivalutazione si è fermata al + 32% (= + 2,592 % dell'indice Istat) e nel 2024 (svalutazione al + 5,4%) la rivalutazione per le pensioni oltre 10 volte il minimo INPS si è fermata addirittura al 22% dell'indice Istat (= + 1,188 % dell'indice anzidetto);
- quando nel 2025 la svalutazione (salvo imprevisti) si è mostrata meno aggressiva (previsionale, certamente sottostimata, al + 0,8%), ecco che si è tornati, per fortuna, al sistema perequativo a scaglioni (terza legge di bilancio Meloni, n. 207/2024).

Con una penalizzazione così severa della perequazione delle pensioni medio-alte (oltre 6-8 volte il minimo INPS), intervenuta con blocco totale (nel 2008 e 2012 e 2013), o tagli consistenti per complessivi 13 degli ultimi 18 anni, si sono determinati una serie evidenti di scompensi:

- per intanto la rivalutazione interviene l'anno successivo rispetto all'insulto inflattivo, senza interessi e rivalutazione monetaria, come per l'eventuale conguaglio positivo;

- l'indice Istat di svalutazione non è così certo ed obbiettivo ed il "paniere" adottato non è sicuramente specifico per i pensionati;
- i ripetuti tagli rivalutativi succedutisi negli anni hanno prodotto questi risultati concreti. Prendiamo ad esempio un medico dipendente (C.S., Torino, aiuto corresponsabile - dirigente di 2° livello, in pensione dall'1/04/2007, con 44,5 anni contributivi comprensivi di 8,5 anni riscattati per periodo di laurea e specializzazione, che può considerarsi "pensione media" della categoria per chi non ha fatto carriera apicale). Ora, nel 2007 C.S. aveva 5.912,15 € mensili di pensione lorda, che divisi per il minimo INPS dell'epoca (436,14) facevano 13,55 volte. Lo stesso Collega (C.S.) ha nel 2025 una pensione lorda mensile di 6.575,34 €, che divisi per il minimo INPS odierno (603,40) fanno 10,89 volte il minimo: ciò significa che C.S. ha perso in 18 anni 2,66 volte il minimo INPS di pensione lorda mensile, cioè 1.605,04 € mensili di pensione lorda. Ma anche se non dovessimo considerare una rivalutazione piena, ma una rivalutazione all'80-85% (come garantita dalla rivalutazione a scaglioni della legge 388/2000) si tratterebbe comunque di una perdita di 1.284,03 o di 1.364,28 € mensili lordi (comunque più del 20%). E tuttavia hanno perso molto di più i Colleghi che hanno raggiunto il vertice di carriera ed hanno dovuto subire anche l'esproprio del contributo di solidarietà (perdita media almeno del 30 – 35%, per loro). La svalutazione pensionistica d'anzì documentata sarebbe stata ancora maggiore se per tre anni (2016, 2017 e 2021) l'indice di svalutazione certificato dall'Istat non fosse stato dello 0%, o di poco inferiore;
- il guaio è che il differenziale di mancata rivalutazione sarà permanente e crescente, infatti non sarà più oggetto di ricupero e di rivalutazione futura, con conseguente effetto di trascinamento, che peraltro non abbiamo calcolato nella pensione anzidetta di C.S.;
- il disarmonico, discriminante e ripetuto criterio di indicizzazione adottato negli ultimi 18/20 anni (criterio del tutto, o del "nulla o quasi") ha fatto sì che chi ha avuto carriere più prestigiose, maggiori responsabilità, più retribuzioni e contribuzioni previdenziali, si trovi poi ad avere una pensione di minore importo. Tutto ciò: scardina i principi di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione vigente, che vanno letti ed applicati congiuntamente, nel consolidato principio che la pensione altro non è che "retribuzione differita"; svilisce le professionalità ed i meriti di ciascuno; appiattisce i livelli raggiunti nel lavoro attivo e sacralizzati all'atto della pensione;
- dopo tanti anni di errori e disinvolture dei legislatori in materia di indicizzazione delle pensioni si è giunti al paradosso che le pensioni liquidate con sistema di calcolo retributivo hanno finito per allinearsi al valore delle pensioni di tipo contributivo, e senza intervenire a livello ordinamentale sul meccanismo di calcolo delle pensioni, ma intervenendo surrettiziamente solo sulla loro mancata o ridotta perequazione;
- né valgono, per giustificare tanto sfascio, le seguenti ridicole giustificazioni: l'Italia si è trovata in condizioni di straordinaria necessità ed urgenza (in 13 degli ultimi 18 anni?); il legislatore ha bilanciato correttamente le esigenze di finanza pubblica ed il diritto dei pensionati di vedere adeguatamente rivalutate le pensioni medio-alte in godimento (ma quando?); i tagli sono stati puntualmente giustificati e le risorse risparmiate allocate in chiari e documentati capitoli di spesa (mai); le pensioni di maggiore importo registrano

maggiore resistenza ai danni da inflazione (ma se sono proprio i pensionati di ceto medio che hanno le pensioni peggio indicizzate, che pagano maggiori tasse, che fanno acquisti di beni più frequentemente gravati da aliquote IVA al 10 o 22%, rispetto alle aliquote ridotte al 4 o 5%?).

Sorprende francamente l'entusiasmo con cui la CGIL ha accolto la pronuncia del Tribunale di Trento, non certo perché l'Ordinanza in esame non sia degna di lode e apprezzamento incondizionati, ma perché la CGIL, con UIL allineata (sempre) e CISL (spesso), hanno sempre fatto dell'appiattimento delle professionalità, dei meriti, delle retribuzioni dei lavoratori (attivi o pensionati) la loro "cifra sindacale".

In realtà sono la FEDER.S.P.eV., la CONFEDIR, l'APS-LEONIDA a gioire di cuore per l'Ordinanza anzidetta, visto che, da sempre, sono schierate con manifestazioni, documentazioni, articoli, ricorsi legali, ecc., contro gli attacchi alle rivalutazioni delle pensioni medio-alte, come contro ogni forma di appiattimento di meriti e professionalità, senza bisogno di crearsi una "verginità ex post".

Spetta ora alla Corte costituzionale dirimere la questione di legittimità, sollevata dal Sig. Dalpiaz Paolo presso il Tribunale di Trento, dove ha trovato, per ora, ascolto.

C'è da chiedersi perché l'azione della Corte, in particolare a tutela degli artt. 3, 36, 38 e 53 della nostra Carta, sia stata così poco efficace in questi anni. Noi riteniamo che la causa principale sia stata, anche quando le argomentazioni erano di sicuro pregio e gli ammonimenti ripetuti, come nel caso della Sentenza 70/2015 che ha fatto "scuola", la mancanza poi di censure severe e generali nei confronti dei legislatori, facendo finta di non vedere, senza andare alla radice degli abusi, errori, irritualità commessi dai legislatori stessi, creando in loro l'illusione dell'impunità.

Certamente sono state "concausa" almeno due circostanze: il fatto che alcuni Giudici costituzionali ritengano erroneamente che la Corte sia poco più di un Organismo ancillare rispetto a Parlamento e Governo, mentre altri Giudici ritengano che la nostra Carta non vada letta ed interpretata secondo lettera e spirito del testo vigente, ma "interpretata" secondo lo "spirito del tempo", naturalmente solo se coincide con i propri orientamenti ideologici, politici e di schieramento, finendo così di rendere la Corte stessa un legislatore di seconda istanza.

E tuttavia è giunta l'ora, dopo tanti tentennamenti ed ambiguità, di un po' di coraggio, verità, giustizia, affermando che in questi ultimi anni in materia previdenziale sono stati calpestati, a danno dei titolari di pensioni medio-alte, i principi costituzionali prima citati.

Sì, anche l'art. 53 della Costituzione, perché la mancata o ridotta indicizzazione delle pensioni medio-alte altro non è se non una tassazione impropria ed aggiuntiva su un reddito da pensione già profumatamente tassato, senza tuttavia avere della tassazione legittima i previsti requisiti di generalità e proporzionalità del prelievo.

Se sarà ancora accanimento sul ceto medio dei pensionati, a prescindere dall'alleggerimento o meno (sempre promesso e mai concesso) delle aliquote IRPEF a parziale compenso della inadeguata rivalutazione, le colpe dei legislatori e della Consulta saranno inescusabili.